

L'ITER ARGOMENTATIVO DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ EX ART. 126 – BIS ("PATENTE A PUNTI").

La Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 27/2005, ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione, la cui applicazione prescinde da qualsivoglia accertamento della responsabilità personale del proprietario del veicolo in relazione alla violazione delle norme concernenti la circolazione stradale.

La Corte, infatti, ha qualificato la disposizione impugnata come *“sanzione assolutamente sui generis, giacché la stessa – pur essendo di natura personale – non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale”*.

La questione si comprende meglio analizzando la disposizione di cui all'art. 126 bis alla luce della disciplina generale del sistema sanzionatorio previsto per gli illeciti amministrativi (legge 24 novembre 1981, n. 689), soffermandosi sugli artt. 3 e 6. Il primo dei due articoli, infatti, fissa due principi: quello per cui *«nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa»* (primo comma); quello in base al quale *«nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa»* (secondo comma).

L'art. 3, dunque, lega la responsabilità per comportamenti tipizzati dalla norma al carattere personale della condotta commissiva od omissiva del contravventore. L'art. 6 della stessa legge n. 689 del 1981 disciplina, a sua volta, ma per le sole sanzioni pecuniarie, la solidarietà passiva tra *«il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento»* e *«l'autore della violazione»*.

Nel codice della strada è l'art. 196 che opera il richiamo quasi testuale all'art. 6 della citata legge n. 689 del 1981 e fa proprio il «principio di solidarietà», disponendo infatti, al comma 1, che *«per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo»* (o, in sua vece, *«l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria»*) è *«obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta»*.

L'art. 126-bis, comma 2, invece, intervenendo in materia diversa dalla responsabilità per il pagamento di somme e in una ipotesi di sanzione di carattere schiettamente personale, pone a carico del proprietario del veicolo, solo perché tale, una autonoma sanzione, appunto, personale, prescindendo dalla violazione di regole disciplinanti la circolazione stradale imputabili direttamente al proprietario stesso (la Corte ha richiamato, tra l'altro, la propria giurisprudenza sul fermo amministrativo del veicolo - che non incide sulla “persona” del proprietario, giacché la norma «si limita a sottrargli la disponibilità, per un tempo limitato, di un bene patrimoniale» determinando unicamente la compressione soltanto di alcune facoltà di “godimento” della cosa inerenti al diritto di proprietà - per chiarire invece come nell'art. 126-bis assuma rilievo prevalente il carattere personale della sanzione, che viene direttamente ad incidere sull'autorizzazione alla guida).

Il fatto, poi, che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo

180, comma 8, del codice della strada, deriva dal fatto che questa disposizione è la sola che può sanzionare i comportamenti non “collaborativi” con l’Autorità.

La Corte ha concluso, comunque, che il Legislatore è libero di reintervenire sulla materia.

Direzione Centrale Studi e Ricerche